

COMUNE DI ELMAS

Provincia di Cagliari

IMU – PAGAMENTO ACCONTO 2013

SI AVVISANO I CITTADINI INTERESSATI CHE ENTRO IL 17 GIUGNO 2013 SI DEVE PAGARE L'ACCONTO O L'INTERO IMPORTO DELL'IMU PER L'ANNO 2013

ATTENZIONE

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 54/2013 (G.U. n. 117 del 21/05/2013) il versamento della prima rata dell'IMU è sospeso per le seguenti categoria di immobili:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi); per effetto della Delibera C.C. n. 21/2012 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
- b) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;**
- c) **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'art. 13, co. 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Per tutte le altre categorie di immobili la prima rata deve essere calcolata in misura pari al 50% dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2012, ovvero delle seguenti aliquote di base:

- Abitazioni principali (se classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: aliquota agevolata del 4% con detrazione base di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla quota di possesso. Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, anche se non a carico dei genitori - per un massimo di 8 figli.

(l'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile)

(le pertinenze sono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

- Fabbricati strumentali all'uso dell'attività agricola: aliquota agevolata del 2%

(sono i fabbricati necessari allo svolgimento dell'attività agricola e utilizzati dal conduttore del fondo cui sono asserviti, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 26/02/1994, n. 133)

- Altri fabbricati: aliquota ordinaria del 7,6%

(sono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato)

Se il fabbricato è iscritto in catasto la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

Gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 → 160

Gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4 e C/5 → 140

Categorie catastali A/10 e D/5 → 80

Gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5) → 65 (dal 2013)

Categoria catastale C/1 → 55

Se il fabbricato è classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato la base imponibile è il valore secondo le scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 aprile 2013.

- Aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 7,6‰

(sono quelle utilizzate o utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, su cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali)

La base imponibile è il valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A DIFFERENZA DEL 2012

Ai sensi dell'art. 1, co. 380, lett. f) della L. legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6‰.

L'IMPOSTA DOVUTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE.

L'acconto può essere pagato con modello F24 presso uffici postali o sportelli bancari o tramite apposito bollettino postale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.

Per versare l'imposta mediante modello F24 occorre compilare la sezione "Contribuente" con i propri dati anagrafici e la sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", identificando come ente destinatario del versamento il Comune di Elmas (codice D399) e utilizzando i seguenti "codici tributo" istituiti dall'Agenzia delle Entrate, che variano secondo la tipologia del bene per cui si deve versare:

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE 3912

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 3913

IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE 3914

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE 3918

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925

Barrare entrambe le caselle "Acc" e "Saldo" se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione oppure solo la prima se il pagamento si riferisce all'acconto; indicare in cifre il "numero degli immobili" e nello spazio "anno di riferimento" l'anno di imposta ovvero 2013.

Dal portale del comune www.comune.elmas.ca.it si può accedere al servizio di CALCOLO IMU ON-LINE, messo a disposizione dall'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), che consente al contribuente di calcolare la propria IMU nonché di stampare il modello F24 precompilato, da utilizzare per il pagamento in qualsiasi sportello bancario o postale.

E' inoltre possibile collegarsi al link <http://www.agenziaterritorio.it> per ottenere la "visura catastale on-line" e conoscere la rendita dei fabbricati posseduti.

Il Servizio Tributi è a disposizione nei seguenti giorni ed ai seguenti recapiti:

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.30, martedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.30

Tel 070/2192223-232-233-225 -251, Fax 070/2192242 - tributi@comune.elmas.ca.it